Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. **517.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste in particolare le direttive del Consiglio (CEE) n. 73/438 dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n. 78/692 del 25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n. 79/641 del 27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla citata legge n. 42/82;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71;

Ritenuto che al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare ed integrare le cennate leggi n. 1096/71 e 195/76;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, delle finanze, della industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti:

allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (élite) » o « certificate » e come tali controllate e certificate;

allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate o certificate,

sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole *A* e *B* unite al presente decreto.

Art. 2.

L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate — *ad eccezione, per quest'ultima categoria,* dei piccoli imballaggi — debbono essere muniti:

a) all'esterno:

di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto *a)*, che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto *a)*, il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate — ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi — debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso.

Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale ».

Art. 5.

L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.

Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta ».

Art. 6.

Gli allegati numeri 1, 2 e 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recanti:

allegato n. 1 - cartellino ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate;

allegato n. 2 - cartellino del produttore per le sementi standard ed i piccoli imballaggi della categoria sementi certificate;

allegato n. 3 - elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della legge medesima,

sono sostituiti dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole *C*, *D* ed *E* unite al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI — DARIDA — FORMICA — MARCORA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 16

TAVOLA *A*

Allegato n. 1

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI CEREALI, DI FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE SE NON CORRISPONDONO ALLE CATEGORIE « DI BASE (ÉLITE) » O « CERTIFICATA » E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) CEREALI

Avena sativa L.	Avena
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Triticum asetivum L. emend Fiori et Paol	Frumento tenero
Triticum durum Dest.	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (escluso Zea mays convar. microsperma (Koern) et Zea mays convar. saccharata (Koern)	Granoturco (escluso il granoturco da scoppio (popcorn) e il mais zuccherino)

2) FORAGGERE

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.	Navone
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)	Cavolo da foraggio
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese

Lolium x hybridum Hausskn.	Loglio ibrido
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia Martyn	Medica varia, medica variegata
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.	Rafano oleifero
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense

3) Piante oleaginose e da fibra

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.	Colza
Brassica rapa L. (partim)	Ravizzone
Cannabis sativa L.	Canapa
Carum carvi L.	Cumino (Anice dei Vosgi)
Gossipium spp.	Cotone
Helianthus annuus L.	Girasole
Linum usitatissimum L. (partim)	Lino tessile

Tavola B

Allegato n. 2

SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI PIANTE FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE ANCHE SE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA « COMMERCIALE » E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE.

1) Foraggere

a) *Graminacee*

Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea o bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis tenuis Sibth.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl.	Avena altissima
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Phleum bertolonii D.C.	Fleolo bulboso
Poa annua L.	Poa annua
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa trivialis L.	Poa comune
Trisetum flavescens (L.) Beauv.	Avena bionda

b) *Leguminose*

Hedisarum coronarium L.	Sulla
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolium L.	Lupino azzurro
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago lupolina L.	Lupolina
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Vicia faba L. (partim)	Favino, Favetta
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata o di Narbonne

2) Oleaginose e da fibra

Arachis hipogaea L.	Arachide
Brassica juncea L. Czern. et Cross. in Czern.	Senape bruna
Brassica-nigra (L.) W. Koch.	Senape nera
Glicine max (L.) Merr.	Soia
Linum usitatissimum L. (partim)	Lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero
Sinapis alba L.	Senape bianca

Tavola C

Allegato n. 1

CARTELLINI UFFICIALI

A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

a) indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: « chiuso . . . . . . » (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: « campione prelevato . . . . . . » (mese ed anno);

4) Numero di riferimento del lotto;

5) Specie;

6) Varietà;

7) Categoria;

8) Peso di produzione;

9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;

10) In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

11) In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: « rianalizzato . . . . . » (mese ed anno).

b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono: millimetri 110 × 67.

B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

a) indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) Mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: « chiuso . . . . . » (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione « campione prelevato . . . » (mese ed anno);

4) Numero di riferimento del lotto;

5) Specie;

6) Varietà;

7) Dicitura « sementi di pre-base »;

8) Numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 × 67.

Tavola D

Allegato n. 2

CARTELLINO DEL PRODUTTORE

per le sementi « standard » e piccoli imballaggi della categoria « sementi certificate »

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) Nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;

3) Campagna di chiusura indicata con « chiuso nella campagna . . . . . (termini della campagna) » oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con « germinabilità determinata nella campagna . . . . . (termini della campagna) ». Può essere indicata la fine della campagna.

4) Specie;
5) Varietà;
6) Categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
7) Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
8) Numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
9) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr.);
10) In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 × 67.

TAVOLA *E*

Allegato n. 3

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI «REGISTRI DI VARIETA'» E' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. esculenta L.	Bietola da orto
Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. bullata DC. e var. sabauda L.	Cavolo verza
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell	Rapa primaverile - Rapa autunnale
Capsicum annuum L.	Peperone
Cichorium andivia L.	Indivia riccia e scarola
Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.	Cicoria
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai	Anguria, cocomero
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativus L.	Cetriolo, cetriolino
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Daucus carota L.	Carota
Foeniculum vulgare P. Mill.	Finocchio
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell	Pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill.	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Pisum sativum L. (partim)	Pisello (ad eccezione del pisello da foraggio)
Paphanus sativus L.	Ravanello
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella
Vicia faba L. (partim)	Fava da orto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. **518.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, che delega il Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che fissa le norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nei Paesi della Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva;

Considerato che la citata direttiva n. 68/193/CEE ha in seguito subito modifiche apportate dalla stessa Comunità con la direttiva del Consiglio n. 71/140/CEE del 22 marzo 1971, con la direttiva del Consiglio n. 74/648/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva del Consiglio n. 74/649/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva della commissione n. 77/629/CEE del 28 settembre 1977, con la direttiva del Consiglio n. 78/55/CEE del 19 dicembre 1977 e con la direttiva del Consiglio n. 78/692/CEE del 25 luglio 1978;

Considerato che le sopracitate sei direttive (CEE) hanno apportato modifiche alla direttiva di base n. 68/193/CEE e che quindi occorre modificare il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

«In applicazione della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con:

la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre 1977,

la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977,

la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati alla lettera *b*) del successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di moltiplicazione", e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

A) *Vite*: la pianta del genere Vitis (L) destinata alla riproduzione di uve, o all'utilizzazione quale materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

B) *Materiali di moltiplicazione*:

I) Piante di vite:

a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto, la cui parte sotterranea è radicata.

II) Parti di piante di vite:

a) sarmenti: rami di un anno;

b) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione di barbatelle innestate;

c) nesti: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

d) talee di vivaio: frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

C) *Vigneti di viti-madri*: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

D) *Vivai di viti*: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione sono tenute, allorché intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui abbiano comunque acquisito la disponibilità, nonché le relative variazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dai seguenti:

« Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura, il contrassegno e la integrità della etichetta assicurata allo stesso sistema di chiusura.

E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« L'immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea o da Paesi terzi è consentita alla condizione che vengano fornite al servizio di controllo, con apposito documento rilasciato dal servizio di controllo dello Stato esportatore, le seguenti indicazioni:

a) specie (designazione botanica);

b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate;

c) categoria;

d) natura del materiale di moltiplicazione;

e) Paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

f) Paese di spedizione;

g) importatore;

h) quantità di materiali ».

Il quarto comma dello stesso art. 9 è soppresso.

Allo stesso art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati in Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati sui campi di produzione dei Paesi terzi ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulti che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato 1 del presente decreto se è stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato 2 del presente decreto.

Il costo delle operazioni di controllo di cui al comma precedente è a carico del richiedente la certificazione del prodotto ».

Art. 5.

L'allegato I, parte I, « Condizioni generali », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, numero 1164, viene modificato come segue:

n. 3): le parole « organismi nocivi, in particolare da virus, », sono sostituite dalle parole: « organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus »;

n. 5): viene sostituito dal testo seguente:

« Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da "virus" nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate.

Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi di malattie da virus »;

n. 6): è sostituito dal seguente:

« La produzione dei ceppi mancanti a causa di organismi nocivi non deve superare il:

5 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

10 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.

Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate, questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione ».

Art. 6.

All'allegato II, parte III, « Calibrazione », n. 1), al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo della lettera *B*) è sostituito dal seguente:

« *B*) Lunghezza:

a) talee di portinnesto: lunghezza minima, cm 40 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

b) talee da vivaio: lunghezza minima, cm 55 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

c) nesti:

allorché vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima, cm 50 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

allorché vi è una gemma utilizzabile, lunghezza minima, cm. 6,5; il taglio è effettuato ad una distanza minima dalle gemme di:

cm 1,5, al di sopra della gemma;

cm 5,0, al di sotto della gemma ».

Art. 7.

All'allegato III, « Condizionamento », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo del n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) *Nesti*: Natura	Quantità
allorché vi sono 5 gemme utilizzabili	100 o 200
allorché vi è una gemma utilizzabile	500 o un suo multiplo ».

Dopo il n. 6) sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia è possibile il confezionamento di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche, aventi le stesse caratteristiche, contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere utilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio.

Non è autorizzata una nuova chiusura ».

Art. 8.

L'allegato IV, « Etichetta », al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è modificato come segue:

1) alla parte *A*), lettera *a*), il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Nome, cognome ed indirizzo della persona responsabile della chiusura e suo numero di identificazione ».

2) Dopo la parte *A*), è inserita la seguente parte:

« *B*) Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di "base" e "certificati". I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da . . . . (malattie da virus) in base a . . . . . . (metodo di esame).

Queste indicazioni, con gli estremi della autorizzazione (N. . . . . del . . . .):

sono autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di « base » o « certificati » per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso all'arricciamento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il Corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura.

Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti, e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste indicherà, con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.

Possono essere applicati:

per tutte le malattie da virus, i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;

per il complesso dell'arricciamento, oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonché il metodo sierologico ».

3) La parte *B*) diviene parte *C*).

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — ANDREATTA — BARTOLOMEI — FORMICA — DARIDA — MARCORA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 21

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495)

Nelle tabelle allegate al decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, recante disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 5486:

alla terza colonna, dove è scritto: « 22.918,67 », leggasi: « 22.916,67 »;

alla sesta colonna, dove è scritto: « 5.535 », leggasi: « 5.355 »;

alla settima colonna, dove è scritto: « 1.306,67 » leggasi: « 1.036,67 »;

alla nona colonna,

dove è scritto: « 3.520
3.200
3.360 », leggasi: « 3.200
3.360
3.520 »;

a pag. 5487, quarta colonna, dove è scritto: « 11.200 », leggasi: « 12.000 »;

a pag. 5488, sesta colonna, dove è scritto: « 80.641 », leggasi: « 80.461 »;

a pag. 5489:

alla settima colonna, dove è scritto: « 3.696,67 », leggasi: « 3.676,67 »;

alla nona colonna, dove è scritto: « 14.400 », leggasi: « 10.400 »;

a pag. 5490, seconda colonna, dove è scritto: « 37.989,33 », leggasi: « 47.989,33 ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 luglio 1982.

Assegnazione della somma di L. 1.478.521.861.000 ed erogazione dell'importo di L. 1.978.521.861.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1981, n. 177540, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1981, per l'importo complessivo di L. 239.901.143.000;

Visto il successivo decreto 24 febbraio 1982, numero 115049, registrato alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi della legge 29 gennaio 1982, n. 30, è stato assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1981, per l'importo complessivo di L. 1.500 miliardi;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 13 maggio 1982 con la quale è stato deliberato per l'esercizio 1981 il riparto dell'importo complessivo di lire 5.300 milioni a favore degli istituti scientifici per il finanziamento di programmi di ricerca, subordinando peraltro l'erogazione agli stessi a specifici provvedimenti che il Ministro della sanità dovrà adottare ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

Visti i propri decreti numeri 151692 e 158238, rispettivamente dell'8 agosto e 25 settembre 1981, registrati alla Corte dei conti, con i quali — in ottemperanza alle delibere C.I.P.E. del 7 agosto e 17 settembre 1981 — le quote trimestrali del terzo e quarto trimestre 1981 assegnate a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono state complessivamente quantificate per ciascuno dei predetti due trimestri in L. 4.715.954.150.000 in termini di competenza ed in L. 4.465.954.150.000 in termini di cassa;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982 con la quale viene ripartita ed attribuita alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 1.473.585.861.000, a valere sulla residua disponibilità di L. 1.734.601.143.000 del fondo *de quo* per l'anno 1981;

Visto che con la stessa delibera il C.I.P.E. autorizza per l'esercizio 1981 il pagamento complessivo di L. 1.973.585.861.000, di cui lire 500 miliardi relativi alle quote del terzo e quarto trimestre 1981, già assegnate e non erogate;

Visto, altresì, che il C.I.P.E. con la stessa delibera del 24 giugno 1982 assegna a favore della Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 4.936.000.000 a completamento del finanziamento per l'anno 1981;

Ritenuto necessario provvedere all'erogazione per l'esercizio 1981 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di L. 1.973.585.861.000 ed all'Associazione italiana della Croce rossa della somma di L. 4.936.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnata per l'esercizio 1981 alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 1.473.585.861.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	90.208.000.000
Regione Valle d'Aosta	181.000.000
Regione Lombardia	245.189.370.000
Provincia autonoma di Bolzano	6.270.224.000
Provincia autonoma di Trento	12.825.093.000
Regione Veneto	96.604.172.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	45.296.574.000
Regione Liguria	61.297.654.000
Regione Emilia-Romagna	102.990.049.000
Regione Toscana	109.357.241.000
Regione Umbria	21.397.856.000
Regione Marche	39.630.387.000
Regione Lazio	277.844.991.000
Regione Abruzzi	44.701.000.000
Regione Molise	7.668.000.000
Regione Campania	47.312.878.000
Regione Puglia	100.241.921.000
Regione Basilicata	9.133.000.000
Regione Calabria	31.524.302.000
Regione Sicilia	82.482.906.000
Regione Sardegna	41.429.243.000
Totale	1.473.585.861.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato a completamento del finanziamento per l'anno 1981 all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 4.936.000.000;

Art. 3.

Per le finalità di cui alle premesse, è autorizzato il versamento a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di L. 1.973.585.861.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	126.774.102.000
Regione Valle d'Aosta	1.151.366.000
Regione Lombardia	319.695.276.000
Provincia autonoma di Bolzano	10.267.728.000
Provincia autonoma di Trento	17.929.923.000
Regione Veneto	138.445.168.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	58.800.906.000
Regione Liguria	79.283.200.000
Regione Emilia-Romagna	141.732.031.000
Regione Toscana	144.351.531.000
Regione Umbria	28.652.488.000
Regione Marche	52.485.927.000
Regione Lazio	326.114.639.000
Regione Abruzzi	55.841.536.000
Regione Molise	10.072.330.000
Regione Campania	92.840.600.000
Regione Puglia	132.710.245.000
Regione Basilicata	13.803.004.000
Regione Calabria	47.568.600.000
Regione Sicilia	119.533.838.000
Regione Sardegna	55.531.423.000
Totale	1.973.585.861.000

E' autorizzato, inoltre, il versamento di lire 4 miliardi 936.000.000 all'Associazione italiana della Croce rossa.

L'onere complessivo di L. 1.978.521.861.000, graverà sul cap. 5941 — residui —, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1982
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 247

(3853)

DECRETO 31 luglio 1982.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il quadrimestre settembre-dicembre 1982 ed importo dell'indennità stessa dovuto per l'anno 1982 al medesimo personale in aggiunta alla tredicesima mensilità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il quale prevede che a decorrere dal 1° luglio 1981 le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate quadrimestralmente con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio e 1° maggio di ciascun anno;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, per il 1° maggio 1982 e successivamente i punti di variazione del costo della vita vanno determinati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo ed il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento e che il valore unitario di ciascun punto è stato fissato per il personale in quiescenza in lire 1.910 mensili;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 12249 in data 18 maggio 1982 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dicembre 1981-marzo 1982 e quello relativo al periodo agosto-novembre 1981 comporta un aumento di 14 punti di contingenza;

Considerato che per i 14 punti rilevati la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata di lire 26.740 mensili;

Decreta:

Per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 1982 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 416.084.

Per l'anno 1982, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 377.364.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 2

(3898)

DECRETO 5 agosto 1982.

Modificazioni alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale furono a suo tempo fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1982;

Visto l'art. 10 del citato decreto in data 30 aprile 1982 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale, ferme restando le procedure amministrative e contabili, all'atto della emissione dei titoli a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non avranno più corso;

Considerato che la scorta dei buoni ordinari del Tesoro della serie Q (L. 1.000.000.000) è in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) allestiti sulla base del presente decreto hanno la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli », non contengono il tagliando « cedola interessi » e saranno immessi in circolazione a partire dall'emissione del mese di agosto 1982.

Restano ferme tutte le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 212

(3897)

DECRETO 6 agosto 1982.

Revoca al Banco ambrosiano, società per azioni, in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio del credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1982 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, e la sottoposizione della stessa azienda all'amministrazione straordinaria;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 19 giugno 1982, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari e i membri del comitato di sorveglianza della suddetta banca;

Vista la richiesta avanzata dai commissari straordinari del Banco ambrosiano in data 4 agosto 1982, con l'unanime parere favorevole del comitato di sorveglianza, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito nei confronti del Banco ambrosiano e per la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, richiesta motivata con riferimento alle carenze di liquidità, alle perdite patrimoniali e alle violazioni di legge e inosservanze di norme e istruzioni dell'organo di vigilanza;

Considerato che nei confronti della richiamata banca ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, primo e secondo comma, del citato regio decreto-legge numero 375/1936 e successive modificazioni, per la messa in liquidazione coatta amministrativa, attesa l'eccezionale gravità delle caranze di liquidità, delle perdite patrimoniali, delle irregolarità nella gestione e delle violazioni di norme legali, statutarie e di vigilanza, circostanze queste che costituiscono cause distinte, ciascuna delle quali giustifica autonomamente il provvedimento;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria, e lo stesso è posto in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3921)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 agosto 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981 recante modifiche all'art. 112 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981 recante, tra l'altro, modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modificazioni e rettifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982, recante modifiche agli articoli 110 e 112 del citato decreto 12 marzo 1981, nonché alle causali 8) e 206) dell'allegato *A* allo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982, recante modifiche agli articoli 12 e 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982 recante, tra l'altro, modifiche agli articoli 12 e 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982 recante, tra l'altro, modifiche agli articoli 23 e 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1982, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, recante modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

La causale 101) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

Causali	In uscita
101) Partecipazioni (anche totalitarie) non rappresentate da titoli quotati presso le borse valori ufficiali estere assunte allo scopo di stabilire legami economici durevoli e tali da assicurare al residente la effettiva amministrazione o, comunque, il controllo dell'impresa estera in cui viene effettuato l'investimento con esclusione di quelle puramente finanziarie, effettuate cioè al solo scopo di consentire all'investitore un accesso indiretto al mercato monetario e finanziario del Paese estero e, in ogni caso, di quelle in holding e società assimilabili per le quali valgono le disposizioni di cui alle successive lettere *c*) e *d*).	La quota assunta in partecipazione non deve essere inferiore al 20% del totale salvo che la partecipazione assicuri al residente attribuzione di cariche sociali almeno per un anno.
a) Assunte da residenti diversi da quelli di cui alla successiva lettera *b*).	Esclusivamente in imprese estere con sede in Paesi OCSE ovvero con sede in qualsiasi Paese se le partecipazioni vengono assunte da imprese gestite in forma societaria in imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale ricompreso in quello dell'impresa investitrice.
b) Assunte da soggetti esercenti il credito (a breve, medio e lungo termine) sottoposti al controllo della Banca d'Italia, nonché da compagnie di assicurazione.	Esclusivamente in imprese aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale ricompreso in quello della impresa investitrice.
c) Assunte da qualsiasi residente in holding all'estero, intendendosi per tali le società la cui attività consiste nell'acquisizione, gestione e valorizzazione della partecipazione in altre società, nonché nel finanziamento delle partecipate e/o delle società collegate alla casa madre, con esclusione quindi delle società che svolgono attività industriale e commerciale fatta eccezione per quelle che, in	Previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, osservate le seguenti condizioni da considerarsi vincolanti anche per partecipazioni della specie già detenute: 1) presentazione al Ministero del commercio con l'estero, ad ogni chiusura di esercizio, del bilancio certificato della holding, accompagnato da una relazione sull'attività svolta dalla holding stessa e dalle società da questa partecipate;

Causali

conformità alla normativa locale in base alla quale sono state costituite, svolgono anche una limitata attività operativa.

In uscita

2) richiesta di preventiva autorizzazione per l'acquisizione di sub-holding e/o trasformazione di controllata in sub-holding, nonché assoggettamento delle sub-holding alla disciplina delle holding di cui alla presente causale;

3) obbligo di segnalare la destinazione degli utili conseguiti. E' in facoltà del Ministero del commercio con l'estero di disporre l'obbligo di preventivo benestare circa la destinazione degli utili netti relativi all'esercizio successivo, sempreché la partecipazione italiana nella holding (o la partecipazione della holding nella sub-holding) sia superiore al 50% del capitale sociale;

4) tempestiva comunicazione al Ministero del commercio con l'estero dell'assunzione, aumento o cessione da parte della holding o della sub-holding di partecipazione totale o parziale in società costituende o costituite;

5) tempestiva comunicazione al Ministero del commercio con l'estero di ogni modifica percentuale della partecipazione azionaria dei residenti nella holding, anche se conseguente ad operazioni poste in essere dalla stessa holding, nonché di ogni modifica della percentuale di partecipazione della holding in una sub-holding anche se a partecipazione minoritaria.

d) Assunte da qualsiasi residente in società estere assimilabili alle holdings.

Le disposizioni di cui alla precedente lettera *c*) valgono per i residenti che acquisiscono o detengono partecipazioni in società estere operative (diverse da quelle di cui alla causale 101/*b*) a loro volta detentrici, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società per un ammontare che, unitamente a quello dei titoli di portafoglio e dei crediti verso le partecipate, superi, secondo l'ultimo bilancio, il 50% del complessivo valore dei cespiti attivi della partecipante. Qualora invece venga superato il 10% del complessivo valore dei cespiti, il residente è assoggettato all'obbligo di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi (servizio elaborazioni statistiche).

Ai fini della presente disposizione, nella determinazione del complessivo valore dei cespiti attivi non si tiene conto delle voci di bilancio attinenti alla liquidità (cassa, depositi presso banche).

Art. 2.

La causale 104 *a*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

Causali

104 *a*) Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere.

In uscita

Qualora trattisi di titoli azionari ovvero obbligazionari convertibili in titoli azionari, di Istituti finanziari (intesi per tali le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, nonché le compagnie di assicurazione e le casse per il credito edilizio, le società di investimenti e gli altri istituti similari), l'acquisto è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

E' invece consentito l'acquisto da parte dei soggetti di cui alla precedente causale 101 lettera *b*) di titoli di imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale.

Per le holding vale quanto stabilito nella precedente causale 101 lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: CAPRIA

(3922)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della I.B.C. - Industria Bosi Cittaducale, S.r.l., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, numero 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il Tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della I.B.C. - Industria Bosi Cittaducale - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata I.B.C. - Industria Bosi Cittaducale - S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dello esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La I.B.C. - Industria Bosi Cittaducale - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore e Il Messaggero. Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3869)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della Bosi Legnami S.r.l., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della Bosi Legnami - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Bosi Legnami - S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La Bosi Legnami - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria Km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3872)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della Bosi S.p.a., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con la quale il tribunale di Rieti ha dichiarato lo stato di insolvenza della Bosi S.p.a., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della Bosi S.p.a. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Bosi S.p.a., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore e Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3868)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della I.B.L. - Industria Bosi Leonessa - S.r.l., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della I.B.L. - Industria Bosi Leonessa - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria, km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata I.B.L. - Industria Bosi Leonessa - S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La I.B.L. - Industria Bosi Leonessa - S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3874)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della Forestal S.r.l., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della Forestal S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Forestal S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La Forestal S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore e Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3871)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della SNEG S.r.l., in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 2 giugno 1982 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. SNEG, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia, società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, la S.r.l. Lauro lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e l'impresa individuale Achille Lauro, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1982, n. 52, del 5 marzo 1982, n. 63 e del 29 maggio 1982, n. 146, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le imprese succitate, con sedi in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto in data 1° luglio 1982, in cui è nominato commissario, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, l'avv. Giuseppe Batini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della SNEG S.r.l., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 febbraio 1982 a carico delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La SNEG S.r.l. con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, di Napoli e con le altre imprese del gruppo già poste in amministrazione straordinaria, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini, nato a Pisa il 26 giugno 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole 24-Ore; Il Mattino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3875)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Gitran, in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gitran, con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Gitran, quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gitran con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3873)

DECRETO 4 agosto 1982.

Assoggettamento della Est legno S.r.l., in Cittaducale, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1982 con cui il tribunale di Rieti ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Est legno, con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Bosi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Bosi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Est legno S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. Bosi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Bosi;

Decreta:

Art. 1.

La Est legno S.r.l., con sede legale in Cittaducale, strada statale Salaria km 90,200, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Bosi secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Fanti, nato a Roma il 12 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3870)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1° luglio 1982.

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-lege 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 25 marzo 1982, n. 98, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 16/1982;

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 327, concernente la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 327/1951 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578;

Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 1° luglio 1982;

Preso atto delle autorizzazioni alla produzione e commercio di prodotti dietetici destinati a persone affette da errori metabolici congeniti, da morbo celiaco e da fibrosi cistica del pancreas;

Decreta:

Art. 1.

Gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono i seguenti:

a) errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;

b) morbo celiaco;

c) fibrosi cistica del pancreas.

Art. 2.

Le forme morbose di cui all'art. 1 debbono essere accertate da struttura ospedaliera od universitaria.

Sulla base di tale accertamento i competenti uffici dell'unità sanitaria locale, cui deve essere comunicato il riscontro diagnostico, autorizzano il medico di fiducia del malato a prescrivere gli occorrenti prodotti dietetici. Il medico autorizzato può prescrivere per un fabbisogno non superiore, di volta in volta, a 30 giorni.

I prodotti dietetici, di cui al precedente comma, vengono erogati in regime di assistenza diretta.

In calce alla prescrizione il medico di fiducia deve apporre l'attestazione della intervenuta autorizzazione di cui al secondo comma.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3850)

DECRETO 29 luglio 1982.

Autorizzazione all'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Palermo al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal magnifico rettore della Università degli studi di Palermo in data 27 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico per l'istituto di semeiotica chirurgica, diretta dal prof. Leopoldo Manlio Rapisarda;

Viste la istanza e la documentazione presentate dal prof. Leopoldo Manlio Rapisarda in data 9 febbraio 1982, con la quale lo stesso rappresenta il passaggio di ruolo da ordinario di semeiotica chirurgica a ordinario di patologia chirurgica;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 marzo 1979 e in data 28 luglio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità rispettivamente in data 17 dicembre 1981 e in data 8 giugno 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento della attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi di Palermo e autorizzato alle attività:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi di Palermo dai seguenti sanitari:

Rapisarda prof. Leopoldo Manlio, prof. ordinario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Romano prof. Maurizio, aiuto di ruolo di patologia chirurgica;

Baiamonte dott. Giacomo, aiuto di ruolo di patologia chirurgica;

Buscemi dott. Giuseppe, assistente ordinario di patologia chirurgica;

Palermo dott. Antonino, medico interno di patologia chirurgica;

Capodicasa dott. Giuseppe, aiuto di nefrologia dell'Università di Palermo;

Picone dott. Francesco Paolo, assistente incaricato Università di Palermo;

Galione dott. Antonino, medico interno;

Bellavia dott. Carmelo, medico interno;

Vaccaro dott. Francesco, medico interno;

Giannetto dott. Vincenzo, medico interno;

Annaloro dott. Raffaele, medico interno;

Vinti dott.ssa Valentina, medico interno;

Lombardo dott.ssa Francesca, medico interno.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3851)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **519.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 425.000.000, compresa la somma di L. 42.500.000 per lavori di adattamento, un intero piano rialzato, una porzione di seminterrato e un'area scoperta di un immobile sito in Roma, via Val Savaranche angolo via Val d'Ala, censito nel nuovo catasto terreni alla sez. A, partita 47146, foglio 268, particella 632, di proprietà della « Case Rossi S.r.l. » il tutto per una superficie complessiva di mq 1677, come da atto preliminare di compravendita 5 maggio 1976, registrato a Roma in data 13 maggio 1976 al n. 8506.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1982
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 32

DECRETO 14 maggio 1982, n. **520.**

Autorizzazione all'Automobile club di Massa Carrara ad acquistare un immobile.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Massa Carrara viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 65.000.000, un locale unico di mq 104,50 al piano terreno sito in Carrara, via Don Minzoni, n. 27/*B*, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 12687, foglio 55, mappale 3 subalterno 11, di proprietà dei signori Luigia Negri e Paolo Andreani, come da atto preliminare di compravendita 6 dicembre 1980, a rogito dott. Giulio Faggiani, notaio in Pontremoli (Massa Carrara), registrato ad Aulla (Massa Carrara) in data 23 dicembre 1980 al n. 2391.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1982
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 31

DECRETO 8 giugno 1982, n. **521.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 11.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Latina, un immobile sito in Latina, via E. Filiberto n. 103, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 995, foglio numero 142, mappale 3/13, di proprietà dei signori Antonio Sesti e Antonia Pastore, a condizione di inesistenza di trascrizioni o iscrizioni a carico dei predetti venditori dell'immobile specificato per il periodo dal 27 aprile 1978 al giorno della trascrizione dell'atto di acquisto da parte dell'Unione italiana dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 234

DECRETO 8 giugno 1982, n. **522.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in titoli azionari, beni mobili, saldi c.c. presso l'Istituto bancario di S. Paolo di Torino, agenzia n. 8, per un importo complessivo di L. 30.024.946, disposta dalla sig.na Laura Castellano a favore della fondazione « Don Gnocchi », viale Settimio Severo n. 65, Torino, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 24 novembre 1979, con testamento olografo 9 settembre 1977 pubblicato in data 1° ottobre 1979, n. 12747 di repertorio e n. 2728 di fascicolo, a rogito dott. Francesco Goria, notaio in Torino, registrato a Pinerolo (Torino) il 18 ottobre 1979 al n. 5272.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 233

DECRETO 22 giugno 1982, n. **523.**

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Anna Villa Rusconi », in Varese.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Anna Villa Rusconi », in Varese, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, n. 643.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 300

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2006/82 della commissione, del 22 luglio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 217 *del* 26 *luglio* 1982

(201/C)

Regolamento (CEE) n. 2007/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2008/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini.

Regolamento (CEE) n. 2009/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2852/81 che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quanto concerne le norme generali per la distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'articolo 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2010/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che determina, per la campagna viticola 1982/1983, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e, in deroga al regolamento (CEE) n. 349/79, l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 2011/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2012/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2013/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2014/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2015/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2016/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2017/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 2018/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2019/82 della commissione, del 22 luglio 1982, relativo al rilascio, il 30 luglio 1982, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2020/82 della commissione, del 22 luglio 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2021/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2022/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2023/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2024/82 della commissione, del 23 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 216 *del* 26 *luglio* 1982

(202/C)

Regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/81 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2026/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2027/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2028/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2029/82 della commissione, del 22 luglio 1982, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982.

Decisione n. 2030/82/CECA della commissione, del 26 luglio 1982, relativa alle dichiarazioni che le imprese dell'industria siderurgica devono fornire in merito ai loro prodotti declassati e di seconda scelta.

Regolamento (CEE) n. 2031/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2032/82 della commissione, del 26 luglio 1982, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2033/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2034/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2035/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1930/82 della commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento (« Gazzetta Ufficiale » n. L 209 del 17 luglio 1982).

Pubblicati nel n. L 218 *del* 27 *luglio* 1982

(203/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Stelvio» con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone) è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Stelvio» con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone) è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3861)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fra artigiani vetrai - Co Ar.Ve», in Genova

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 il dott. Carlo Nouvion, nato a Bistagno (Alessandria) il 16 luglio 1949, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fra artigiani vetrai - Co.Ar.Ve.», in Genova, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore con precedente decreto del 24 aprile 1959, in sostituzione del rag. Federico Radaelli.

(3571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o di avversità atmosferica nella regione Sicilia

Con decreto 26 luglio 1982, n. 1376, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Sicilia:

Agrigento: siccità del periodo autunno 1981-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Agrigento - Alessandria della Rocca - Aragona - Bivona - Burgio - Calamonaci - Caltabellotta - Camastra Cammarata - Campobello di Licata - Canicattì - Castel termini - Castrofilippo - Cattolica Eraclea - Cianciana - Comitini - Favara - Grotte - Ioppolo Giancaxio - Lampedusa e Limosa - Lucca Sicula - Menfi - Montallegro - Montevago - Naro - Palma Montechiaro - Porto Empedocle - Racalmuto - Raffadali - Ravanusa - Realmonte - Ribera - Sambuca di Sicilia - S. Biagio Platani - S. Elisabetta - S. Giovanni Gemini - S. Margherita Belice - S. Angelo Muxaro - S. Stefano Quisquina - Sciacca - Siculiana - Villafranca Sicula - Licata;

Caltanissetta: siccità del periodo primavera 1981-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Caltanissetta - Acquaviva Platani - Bompensiere - Butera - Campofranco - Delia - Gela - Marianopoli - Mazzarino - Milena - Montedoro - Mussomeli - Niscemi - Resuttano - Riesi - S. Cataldo - S. Caterina Villarmosa - Serradifalco - Sommatino - Sutera - Vallelunga Pratameno - Villalba;

Catania: siccità del periodo primavera 1981-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Acicastello - Acibonaccorsi - Acicatena - Acireale - Fiumefreddo - Gravina - Palagonia - Riposto - S. Agatali Battiati - S. Giovanni La Punta - S. Gregorio - Scordia - Tremestieri Etneo - Valverde - Aci S. Antonio - Adrano - Belpasso - Biancavilla - Bronte - Calatabiano - Caltagirone - Camporotondo E. - Castel di Judica - Castiglione S. - Catania - Giarre - Grammichele - Licodia E. - Mascali - Mascalucia - Militello - Mineo - Mirabella I. - Misterbianco - Motta S. A. - Paternò - Pedara Piedimonte E. - Ramacca - Randazzo - S. Cono - S. Maria di Licodia - S. Michele di Ganzaria - S. Pietro Clarenza - S. Venerina - Trecastagni - Viagrande - Vizzini - Zafferana - Mazzarone;

Enna: siccità del periodo autunno 1981-estate 1982: intero territorio provinciale;

Messina: siccità del periodo autunno 1981-estate 1982: intero territorio provinciale;

Palermo: siccità del periodo marzo-novembre 1981: intero territorio provinciale;

Ragusa: siccità primavera-autunno 1981-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Acate - Chiaramonte Gulfi - Comiso - Ispica - Pozzallo - Ragusa - S. Croce Camerina - Scicli - Vittoria - Giarratana - Modica - Monterosso Almo;

Siracusa: siccità del periodo autunno 1981-estate 1982 nel territorio dei comuni di: Augusta - Avola - Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni - Carlentini - Cassaro - Ferla - Floridia - Francofonte - Lentini - Melilli - Noto - Palazzolo Acreide - Priolo - Rosolini - Siracusa - Solarino - Sortino;

Trapani: siccità del periodo autunno 1981-estate 1982: intero territorio provinciale.

La regione Sicilia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(3860)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Tirreno, in Cagliari

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982, il dott. Franco Martucci è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno con sede in Cagliari, in sostituzione dell'avv. Ermete Errico, dimissionario. Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(3654)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «215-NA»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Planeta Lucio, in Napoli, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(3766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 143 - Div. 2ª del 24 giugno 1982, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto bancario «S. Paolo» di Torino, la donazione consistente in una autoambulanza Fiat 238 per un valore di L. 15.000.000 da destinare alla clinica pediatrica del predetto ateneo.

(3820)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 213 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 28 maggio 1982, n. 6749/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Data di registrazione	Numero di registrazione
1	Aicardi Farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale a Bologna, via del Faggiolo, 42; codice fiscale 00878760370 (già Farnar - Lab. Biochimico S.r.l., con sede in Napoli, via Orsolone ai Cangioni, 27	*Nipi* 6 supposte adulti	23-11-1960	16749/A
2	Id.	6 supposte bambini	23-11-1960	16749/B
3	Istituto farmaco biologico - Raffaello Pagni S.r.l., domicilio fiscale in Firenze, via V. da Bisticci n. 4/6, codice fiscale 00420620486	*Neurotrofina valerianata* 10 fiale da 2 ml	19-11-1979	8357/B
4	Id.	*Neurotrofina* 10 fiale da 2 ml	19-11-1979	8357/F
5	Pfizer italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, Borgo S. Michele, codice fiscale n. 00192900595	*Visine* soluzione oftalmica flacone contagocce 20 ml	15- 5-1961 30-12-1964	18331
6	Ist. Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., codice fiscale n. 03350950634, con sede e domicilio fiscale in Sant'Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km. 19,5	*Isifluzonale vaccino antinfluenzale* 1 fiale 0,5 ml	7- 8-1972	1181/B
7	Prodotti medicinali CIF S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00422110585	*Acetyl C* bustine 2 compresse	24-11-1956 13- 5-1958	13908
8	I.BIR.N. - Ist. Bioterapico Nazionale S.r.l., codice fiscale n. 00583540588; con sede e domicilio fiscale in Roma, via A. Vertunni, 40/a/b	*Ampilan* flacone da g 30 di granulato	9- 6-1971 4- 2-1972	22248/A
9	Lancet S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta, 19, codice fiscale n. 00918890583	*Lancetina* 8 e 24 capsule da mg 500	7-12-1979	24120
10	Lab. Farmaceutico Dr. Medici S.r.l., via Lima, n. 18, Roma	*Ferremon* fialoide da 15 ml	20-11-1971	17780/A
11	Squibb S.p.a., codice fiscale n. 00405630583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73	*Florinef con spectrocin* flacone da 5 ml	2- 4-1958/ 13-11-1959 e 5- 7-1968	12683/C
12	E.R. Squibb e Sons.Inc. di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Squibb S.p.a., codice fiscale n. 00405630583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via P. di Dono, 73	*Insulina zinco protamina* flacone per 10 ml 40 u.	21- 4-1950	1343/B
13	Squibb S.p.a., codice fiscale n. 00405630583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via P. di Dono, 73	*Penicillina g. sodica* flacone per 200.000 u.	10-10-1957	3060
14	Id.	flacone per 500.000 u.	10-10-1957	3060/1
15	Officina farmaceutica Tiberina, via Oslavia n. 34, Roma	*Neurobiol* flacone sciroppo g 300	17- 7-1973	236
16	Bayropharm italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Cignoli, 9, codice fiscale n. 00829950153	*Presinol* 30 compresse mg 500	24- 2-1975	20837/1
17	Ist. De Angeli S.p.a., codice fiscale numero 00714730157, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 15	*Fosforo De Angeli* 25 g di polvere	20- 3-1950	3047

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Data di registrazione	Numero di registrazione
18	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	*Chemicetina* pomata dermatologica al 2% tubo g 50 . .	11-11-1952	2866/D
19	Id.	*Criseociclina vitaminica* 8 confetti da 250 mg	15-12-1956	10798/F
20	Id.	16 confetti da 250 mg		
21	Behring Werke ag di Marburg/Lahn (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., via M.V. Traiano, 18, Milano, codice fiscale n. 00849620158	*Stagloban uso vet.* 5 flac. gammaglobulina + 5 flac. solv. ml 2	5-12-1970	21912
22	Id.	2 flac. gammaglobulina + 2 flac. solv. ml 2	23- 3-1976	21912
23	Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33, codice fiscale n. 00738630151	*Astrazolo* 20 compresse	11-11-1958	6589
24	Id.	*Multum* 20 confetti mg 50	22- 1-1970	21529
25	Id.	flacone ml 30 gocce	22- 1-1970	21529/A
26	Id.	6 supposte mg 100 adulti	22- 1-1970	21529/B
27	Id.	6 supposte mg 50 bambini	22- 1-1970	21529/B/1
28	Id.	6 supposte mg 25 lattanti	22- 1-1970	21529/B/2
29	Id.	*Specialvit* 6 fiale da ml 1+6 fiale ml 1,5	5-12-1968	21154
30	Id.	6 fiale da ml 1+6 fiale ml 1	5-12-1968	21154/1
31	Miba S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Novara, 3, codice fiscale numero 00777050154	*Potassion* flac. da 100 granulato	2-12-1964	9209/B
32	R.B.S. Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 6, codice fiscale n. 00795210152	*Flumoxal* 1 flacone iniettabile	8-10-1976	23381/2
33	Id.	3 flaconi iniettabili	8-10-1976	23381/2
34	Id.	6 capsule da 125 mg	8-10-1976	23381/A-2
35	Id.	12 capsule da 125 mg	8-10-1976	23381/A-2
36	Selvi e C., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gallarate, 184, codice fiscale n. 00814040150	*Pulmocalcio* 6 fiale × 10 cc	12- 1-1960	16195
37	Id.	10 supposte g 2	12- 1-1960	16195/A
38	Id.	10 supposte g 1	12- 1-1960	16195/A-1
39	Id.	*Vasocromil* 12 capsule	9- 5-1960	17105
40	Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bellerio, 41, codice fiscale n. 00741600159	*Neo-Gratusminal* 25 1 flacone gocce ml 15	23- 1-1975	22881/1
41	Id.	15 compresse	23- 1-1975	22881/A-1
42	Id.	*Oasil* flacone 10 compresse	22- 1-1958	11738

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Data di registrazione	Numero di registrazione
43	Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bellerio, 41, codice fiscale numero 00741600159	10 supposte	13-11-1958	11738/A
44	Dr. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Forlanini, 15, codice fiscale n. 00754530152	*Quietan* 100 capsule	3- 5-1971	5819/8
45	Id.	50 confetti	5- 5-1962	5819/A
46	Richardson gmbh di Gross Gerau (Germania occidentale) rappresentata in Italia dalla ditta Vick International S.p.a., codice fiscale n. 04863510584, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Padova, 1	*Vicks cetamium* 20 pastiglie con vit. C all'arancio	12- 8-1969	7771/C
47	Dr. L. Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), codice fiscale n. 00772120150	*Bilidren* 6 fiale da 3 cc	10- 2-1949	1742
48	Id.	*Flubilar* 20 confetti	14- 7-1964 e 5- 7-1966	20425
49	Farmaceutici Dador S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito, 27, codice fiscale n. 00272420639	*Bedermin antibiotico* tubo da g 5 di pomata	5-12-1968	20233
50	Id.	tubo da g 15 di pomata	9- 2-1977	20233
51	Vis farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria n. 54, codice fiscale n. 00208120287	*Inositina semplice* 10 fiale da 5 ml	11-11-1950 30- 6-1953	4124/1
52	Id.	*Inositina semplice* 20 compresse	11-11-1950 30- 6-1953	4124/A
53	Id.	*Inositina composta* 10 fiale da 5 ml	11-11-1950 30- 6-1953	4124/G-1
54	Archifar Laboratori chimico farmacologici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Rovereto (Trento), corso Verona, 165, ora della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit n. 8/10, codice fiscale n. 00795960152	*Manilina* 8-12 capsule da mg 100	25- 1-1962	19516
55	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Belgio, 86, codice fiscale n. 02660610011	*Enterostop* ast. g 36 polvere	9- 4-1959 20- 1-1967	12577/A
56	Id.	ast. g 100 polvere	9- 4-1959 20- 1-1967	12577/A
57	Zambon farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Cappuccini n. 40, codice fiscale n. 00691950240	*Fultrexin* 20 compresse	21-11-1964 21-11-1967	20408/A
58	A. Gazzoni e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 18, codice fiscale n. 00282280379	*Decabis* 30 pastiglie	16- 6-1962 22- 4-1981	14154
59	Trei-Bio S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale n. 00632840369, (già ditta Morgan Laboratori scientifici italo americani, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Trapani n. 7/D, codice fiscale n. 01393930019)	*Liver Protex iniettabile* 5 fiale liofilizz. + 5 fiale solvente	16- 6-1972	14553

(3760)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina degli organi liquidatori del Banco ambrosiano, società per azioni, in Milano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1982 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, e pone lo stesso in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

I signori dott. Lanfranco Gerini, nato a Verona il 10 ottobre 1928, prof. Felice Martinelli, nato ad Ala (Trento) il 15 gennaio 1937, avv. Franco Spreafico, nato a Milano il 4 luglio 1938, sono nominati commissari liquidatori ed i signori prof. avv. Vittorio Colesanti, nato a Rho (Milano) il 21 agosto 1934, dott. Gaetano Lazzati, nato a Laveno (Varese) il 20 agosto 1915, avv. Letterio Pappalardo, nato a Catania il 30 ottobre 1913, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il governatore: CIAMPI

(3927)

REGIONE LOMBARDIA

Adozione della proposta di piano urbanistico comunitario della comunità montana della Valganna e della Valmarchirolo - zona n. 28.

Il presidente della comunità montana della Valganna e della Valmarchirolo - zona n. 28 (Varese), ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 ed 11 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e successive modificazioni, avvisa che la delibera dell'assemblea inerente l'adozione della proposta di piano urbanistico comunitario è pubblicata agli albi dei comuni facenti parte della comunità per trenta giorni consecutivi. Chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piano, presso la sede della comunità, piazza IV Novembre, Marchirolo. Le eventuali osservazioni alla proposta stessa dovranno essere presentate alla comunità montana entro i successivi trenta giorni.

(3885)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Grassobbio

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1982, n. 17648, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Grassobbio (Bergamo), adottate con deliberazioni consiliari 14 maggio 1976, n. 87; 20 dicembre 1976, n. 125; 27 ottobre 1978, n. 290; 11 marzo 1980, n. 452.

(3575)

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Gandellino

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1982, n. 17647, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Gandellino (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 5 febbraio 1980, n. 14.

(3576)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione per il reclutamento di ottanta impiegati civili della settima categoria raggruppamento « A » dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 18 giugno 1982, con l'indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova stessa, nonché della data e della sede del colloquio (via de' Robilant, 11, presso piazzale Ponte Milvio).

In considerazione del periodo estivo, il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando, scade il 18 settembre 1982.

Con successivo avviso sarà data notizia dell'affissione negli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione degli elenchi dei candidati ammessi al colloquio del concorso per il reclutamento di sessantasei impiegati amministrativi di Ministeri vari e di quattordici ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, di cui al medesimo bando.

(3825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di anatomia umana normale, via Manzoni, 16, con il seguente calendario: giovedì 16 settembre 1982, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia e paleontologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova pratica avrà luogo il giorno 13 settembre 1982 alle ore 9 presso l'istituto di geologia e paleontologia dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3917)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 215 del 6 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero generale di zona «A. Ajello e B. Nagar», in Mazara del Vallo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. **26**.

Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *dell'*8 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1981, N. 34

Art. 1.

Modifica dell'art. 7, *terzo comma, della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Solo nelle ipotesi di cui alle lettere *A*) e *B*) dei punti 1) e 2) di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l'avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale, sia i connessi lavori di rifinitura».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 8 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

All'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi:

«A favore degli aventi diritto, proprietari di immobili ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal primo comma, si costituiscano in cooperative edilizie a proprietà individuale al fine di effettuare la realizzazione di una unità minima di intervento, le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi a carattere strutturale di cui al precedente art. 7, comma secondo, punto 1), lettere *A*), *B*) e *C*), sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento, con riferimento agli immobili ricompresi nel piano».

«L'elevazione del contributo di cui al precedente comma è altresì disposta a favore degli aventi diritto proprietari di immobili non ricompresi nell'ambito dei piani di recupero, i quali, in alternativa a quanto previsto dal secondo comma, si costituiscano in cooperativa edilizia a proprietà individuale al fine di realizzare gli interventi unitari di cui all'art. 5 della presente legge. Resta salva, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, l'elevazione del contributo quando i lavori siano iniziati, previa autorizzazione del comune, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo».

«Le elevazioni di contributi di cui ai precedenti quinto e sesto comma sono concesse a condizione che gli interventi vengano realizzati a cura delle cooperative».

Art. 3.

Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono soppressi e vengono sostituiti dai seguenti commi:

«Qualora successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, l'immobile venga trasferito per atto tra vivi o per causa di morte, il contributo è concesso al proprietario avente causa, previa acquisizione da parte del comune del titolo di proprietà, o della relativa documentazione successoria».

«Nel caso di cui al precedente comma il contributo è concesso all'avente causa nella stessa misura in cui sarebbe spettato al dante causa».

«Qualora il trasferimento riguardi solo parte del patrimonio immobiliare del dante causa, ricompreso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, all'avente causa compete la quota del contributo spettante all'originario proprietario, in relazione al bene trasferito, individuata proporzionalmente con riguardo alla spesa ammessa, riferita distintamente al patrimonio di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 7. La spesa ammessa a contributo è calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13. L'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa ed all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo di spettanza del dante causa, con riferimento al patrimonio ricompreso nella istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50».

«Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 7, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente».

Art. 4.

Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono soppresse le parole «e determina l'ammontare complessivo del contributo».

Alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 13 le parole « primo comma » sono sostituite dalle parole « secondo e terzo comma ».

Art. 5.
Integrazione dell'art. 16 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il finanziamento straordinario previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a L. 200.000.000.

All'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti due commi:

«Con i fondi previsti dal presente articolo sono altresì finanziate le opere di sistemazione idraulica nei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, limitatamente alle zone individuate con deliberazione della giunta regionale sulla base degli studi di microzonazione già effettuati da parte della Regione».

«Per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9».

Art. 6.
Modifica e integrazione dell'art. 17 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il finanziamento straordinario di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a lire 3.000.000.000.

Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, l'inciso: « dal comma seguente » è sostituito dall'inciso: « dal presente articolo ».

All'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente inciso: «Resta comunque salvo il beneficio di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65».

All'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di trasferimento degli abitati non si procede alla istruttoria congiunta di cui al penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50. In tale ipotesi, il contributo anche per la parte concernente terremoti precedenti a quello del 19 settembre 1979, è concesso ai sensi della presente legge».

«Nell'ipotesi di trasferimento degli abitati le spese tecniche, relative all'accertamento del danno, all'istruttoria delle domande, alla predisposizione del progetto di massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65 e dei relativi strumenti urbanistici attuativi, sono finanziate con i fondi di cui al presente articolo ed erogati ai comuni dietro presentazione della documentazione necessaria».

« Nei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge il trasferimento degli abitati, oltre all'ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è consentito altresì quando per motivate ragioni di ordine economico non risulti conveniente la ricostruzione degli abitati nello stesso sito».

Art. 7.
Modifica e integrazione dell'art. 23 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

All'art. 23 della legge regionale 1° luglio 1981,. n. 34, le parole «art. 9» sono sostitute dalle seguenti «art. 9, primo, secondo e terzo comma». Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Il limite massimo dei contributi previsti dal precedente art. 22 alle lettere *a*) e *b*) vale altresì nel caso di trasferimento di parte o di tutto il patrimonio dell'originario avente diritto, per atto tra vivi o per causa di morte. Qualora il trasferimento abbia luogo per atto tra vivi e riguardi solo parte del patrimonio danneggiato, all'avente causa spetta la quota di contributo percentuale riferito alla quota di patrimonio trasferito, fermo restando che l'ammontare complessivo dei contributi concessi al dante causa e all'avente causa non può comunque superare l'ammontare del contributo del dante causa con riferimento al patrimonio ricompreso nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50».

«Nell'ipotesi che gli aventi causa non abbiano avuto la residenza anagrafica alla data del 19 settembre 1979 nel comune in cui si trova l'immobile danneggiato gli stessi non hanno diritto alla elevazione del contributo previsto dal sesto comma del precedente art. 22, anche se l'immobile provenga per atto tra vivi o per causa di morte da un proprietario residente».

Art. 8.
Integrazione dell'art. 27 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti due commi:

«Nei limiti di fondi disponibili sono altresì ammessi a contributo gli interventi effettuati per ragioni di urgenza sui beni di cui al precedente primo comma prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50».

«Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi da privati o enti pubblici entro il 31 luglio 1982».

Art. 9.
Modifica dell'art. 28 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Nel primo comma dell'art. 28, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole « in ordine alle opere pubbliche » sono sostituite dalle parole «in ordine ai beni ed alle opere pubbliche».

Art. 10.
Modifica dell'art. 29 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le parole «provvedono alla» sono aggiunte le parole «progettazione ed alla».

All'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente periodo «Salvo quanto previsto dal presente comma, ove, dopo l'esecuzione dell'intervento risultino economie, le relative somme devono essere restituite alla Regione».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

«Ove le economie realizzate dai singoli enti consentano la esecuzione funzionale di interventi su beni od opere di loro proprietà, la giunta regionale provvede alla riassegnazione delle stesse in favore dei predetti enti, sulla base delle priorità stabilite con il piano di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, così come integrato dall'art. 28 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 547 del 29 aprile 1982».

Art. 11.
Modifica dell'art. 31 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole «in base alla vigente legislazione regionale in materia» sono sostituite dalle parole: «in base alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed alla legislazione regionale in quanto applicabile».

Al secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: «dopo la formazione dell'elenco regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, i collaudatori dovranno essere scelti dagli enti in detto elenco».

Art. 12.
Integrazione dell'art. 33 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

All'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi:

«I benefici di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, concernenti il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, purchè riferiti a lavori diversi — a seconda delle singole provvidenze — da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili».

«Le opere di culto, riservate alla competenza dello Stato dall'art. 8, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non sono ammesse alle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34».

«Salvo quanto previsto dal successivo comma i benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2, sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, purchè riferiti a lavori diversi — a seconda delle singole provvidenze — da effettuarsi nelle unità immobiliari o negli immobili».

«I benefici di cui all'art. 19 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 13.
Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Il punto 2) del primo comma dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

«2) fra i comuni di cui alla allegata tabella *B* sulla base di quanto previsto dall'allegata tabella *F*».

Al terzo comma dell'art. 34 è aggiunto il seguente periodo: «nei comuni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, la prima anticipazione sui fondi, nella misura indicata nella tabella *F*, è accreditata ai comuni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

All'art. 34 è aggiunto il seguente comma: «In deroga a quanto previsto dal secondo comma, ai comuni di S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo è concessa una anticipazione sui fondi relativi all'anno 1982, nella misura stabilita nell'allegata tabella *G*. L'anticipazione è accreditata ai comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 14.
Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Nel primo comma dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono soppresse le parole «e alla economicità». E' inoltre aggiunto il seguente comma:

«I comuni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge procedono all'istruttoria del provvedimento di concessione di cui all'art. 13, tenendo conto della economicità degli interventi ammissibili a contributo anche con riguardo al carattere storico, artistico, monumentale, ambientale ed architettonico dei beni da ripristinare».

Art. 15.

L'art. 46 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è sostituito come segue:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli secondo e terzo della presente legge e per l'esercizio della delega di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è concesso ai comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del 2,50 per cento della spesa ammessa a contributo.

La giunta regionale, salvo quanto previsto dai successivi commi, concede i contributi di cui al presente articolo sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli articoli 13 e 25 della presente legge.

A richiesta dei comuni interessati la giunta regionale può concedere anticipazioni fino ad un massimo del 20 per cento sui fondi stanziati per le finalità di cui al precedente primo comma.

La prima anticipazione, per i comuni indicati nell'allegata tabella *A*, è effettuata sulla base di quanto previsto nella allegata tabella *E* e con le integrazioni di cui alla allegata tabella *H*.

Per i comuni indicati nell'allegata tabella *B*, la prima anticipazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell'ammontare massimo del contributo di cui al primo comma, relativamente all'anno 1981, calcolato sulla base di quanto previsto nell'allegata tabella *F*.

Le ulteriori anticipazioni, nella misura indicata al terzo comma, verranno effettuate, a richiesta dei comuni, successivamente alla presentazione dei rendiconti periodici delle provvidenze concesse ed erogate, relativi alle precedenti anticipazioni».

Art. 16.
Modifica dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, denominato: «Fondo per studi e ricerche nonchè per la formazione di progetti speciali a cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi» è aumentato di L. 500.000.000.

All'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le parole: «progetti speciali» sono aggiunte le parole «e pilota».

Dopo il primo comma dell'art. 49 è aggiunto il seguente comma:

«Le ulteriori spese tecniche e di collaudo riguardanti interventi nei cantieri pilota, esclusa la progettazione effettuata a cura della Regione ai sensi del precedente primo comma, sono finanziate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del titolo IV della presente legge e sono ammesse a contributo nella misura del 4 per cento».

Titolo II

NORME PER FAVORIRE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 17.
Modifica dell'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

I riferimenti contenuti nella tabella *H* e nell'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, agli articoli 45, 46 e 48 devono intendersi riferiti agli articoli 46, 47 e 49 della stessa legge.

Art. 18.
Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento

Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e successivi eventuali rifinanziamenti coloro che iniziano i lavori di ripristino e ricostruzione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8, o la concessione di cui agli articoli 13 e 25, in quanto gli immobili danneggiati di loro proprietà non sono ancora ricompresi nelle priorità di intervento di cui agli articoli 10, 11 e 24. In tal caso l'avente diritto per non perdere l'ammissione al contributo deve:

a) iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste;

b) ottenere dal comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, in quanto applicabile.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto *b*), non concreta alcuna aspettativa né rappresenta criterio preferenziale in ordine all'ottenimento del contributo di cui agli articoli 13 e 24 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'autorizzazione di cui al punto *b*) del primo comma del presente articolo è rilasciata a condizione che l'intervento sia conforme alle previsioni del piano di recupero.

Nel caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori di cui al punto *b*) del primo comma del presente articolo.

Art. 19.
Attuazione dei piani di recupero nei comuni della Valnerina

L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi dell'art. 28, comma quinto, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità fissate dal comune a cura dei proprietari singoli o associati, il comune può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituendosi ai proprietari inadempienti. In quest'ultimo caso l'attuazione del piano può avvenire in concorso con gli altri proprietari, sulla base di apposite intese.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati dal comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Qualora il piano di recupero sia attuato dal comune in tutto o in parte mediante occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, afferenti gli immobili interessati all'intervento, sono erogati al comune stesso. In tal caso il comune può utilizzare i fondi di cui all'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente alla spesa non coperta dal contributo di cui all'art. 7 della legge stessa, che viene liquidato nelle misure percentuali ivi previste diminuite del venti per cento.

L'azione di rivalsa di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è limitata alle spese sostenute non coperte dal contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come ridotto ai sensi del precedente comma.

Nel caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il termine assegnato dal comune ai proprietari interessati per dare corso alle opere non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 20.

Attuazione degli interventi unitari nei comuni della Valnerina

Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia realizzata l'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, il comune adotta un piano di recupero e provvede alla sua attuazione ai sensi del precedente art. 19.

Agli effetti di cui al precedente comma, l'intesa si intende non realizzata quando la documentazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, non sia stata presentata da tutti i proprietari interessati all'intervento unitario, individuati dal comune con apposita delibera, nei termini dallo stesso fissati.

La deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine all'attuazione dell'intervento unitario.

Il presente articolo si applica ai soli comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 21.

Contributi per spese tecniche

L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per cento e, limitatamente al comune di Preci, del 20 per cento. La relativa spesa è finanziata con gli interessi maturati sulle somme erogate ai comuni e dovrà essere rendicontata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono erogati, nei limiti finanziari fissati con le tabelle *A* e *B* allegate alla deliberazione del consiglio regionale in data 2 febbraio 1981, n. 135, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di una documentata richiesta del comune, contenente la espressa liquidazione delle spese.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono erogati, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli articoli 13 e 25 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente ai comuni di Sellano, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo non possono essere inferiori a L. 20.000.000 per ciascun comune e verranno erogati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detratta l'anticipazione già effettuata.

Art. 22.

Fondo per l'attuazione dei piani di recupero

Il fondo a favore dei comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aumentato a L. 2.000.000.000.

Nei casi in cui il comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, deve effettuare l'intervento in conformità alle direttive tecniche di cui all'art. 38 della stessa legge.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Proroga termini

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1983.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 30 aprile 1983.

Art. 24.

Sanatoria di domande irregolari di enti

Gli enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anzichè quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente agli immobili di loro proprietà non destinati ad opere di culto, se presentano la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono tenuti a presentare tale documentazione gli enti ecclesiastici per quanto riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero promossi ad iniziativa dei comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli enti privati e pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi dell'art. 7, anzichè ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Art. 25.

Norma interpretativa dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste. La concessione dei contributi resta subordinata alle priorità stabilite dal comune ai sensi degli articoli 11 e 24, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, qualora l'avente diritto non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, si applica altresì alle ipotesi in cui l'inizio dei lavori è stato autorizzato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, in altro sito.

L'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, si intende abrogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 26.

Integrazione delle tabelle allegate alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Alle tabelle di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle *F, G, H,* allegate alla presente legge.

Art. 27.

Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni

Nei comuni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra tutti i proprietari interessati, la ripartizione delle spese ammissibili a contributo concernenti l'esecuzione delle opere sulle parti comuni relative a strutture orizzontali e verticali, coperture e prospetti, è effettuata con riguardo alle unità minime di intervento, nell'ambito dei piani di recupero, ed agli interventi unitari, nelle zone non soggette a piano di recupero, così come individuati in applicazione delle direttive tecniche di cui al l'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Piani finanziari provvisori

In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i comuni di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono tenuti a predisporre entro il 31 luglio 1982 sulla base delle domande presentate ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, un piano finanziario provvisorio contenente:

1) la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere ed ai beni di competenza rispettivamente dei comuni e degli enti pubblici non economici;

2) l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili a contributo relative a immobili di proprietari privati ed enti pubblici economici e l'individuazione degli aventi diritto.

Il contenuto del piano, con riguardo al punto 2) del precedente comma è limitato alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, alla data del 30 giugno 1982, distinguendo i casi in cui le perizie presentate siano state adeguate o meno a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Il piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e non ricomprese nel contenuto del piano di cui al precedente comma, nonchè l'accertamento sintetico del danno subito da tutti gli aventi diritto le cui domande non sono state istruite alla data del 30 giugno 1982 e l'accertamento sintetico della maggiore spesa conseguente a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente all'ipotesi in cui detta spesa non sia stata ricompresa nell'istruttoria effettuata dal comune al 30 giugno 1982.

Qualora il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal comune, non pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

I piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla giunta regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.

L'approvazione del piano da parte della giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 29.

Utilizzazione di elaborati tecnici comunali

Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, utilizzino elaborati tecnici predisposti a cura e spese del comune, in sede di concessione, il contributo afferente le spese tecniche è proporzionalmente ridotto sulla base di opportune intese che debbono intercorrere al momento della consegna degli elaborati.

Art. 30.

Fissazione nuovi termini

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui a terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, possono essere fissati nuovamente e per una sola volta dal sindaco agli effetti di quanto ivi previsto, entro e non oltre il 31 luglio 1983.

Resta ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 31.

Norma finanziaria

L'onere conseguente all'aumento delle aliquote di contributo di cui al precedente art. 2 trova capienza nello stanziamento del cap. 7043 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 con l'art. 50, primo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

La maggiore spesa di L. 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 6 è imputata sia in termini di competenza che di cassa al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

L'onere per gli interventi previsti al precedente art. 8 trova capienza negli stanziamenti dei capitoli 8907 e 8908 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, istituito con l'art. 50, settimo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Lo stanziamento di L. 100.000.000 per la maggiore spesa autorizzata con l'art. 5, ultimo comma, della presente legge, è iscritto in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8905 istituito con l'art. 50, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Per gli interventi previsti al secondo comma del precedente art. 21 è disposto lo stanziamento di L. 90.100.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 5877 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, dodicesimo comma, lettera *A*), della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

La maggiore spesa di L. 1.000.000.000 autorizzata dall'art. 22 della presente legge è imputata in termini di competenza e di cassa al cap. 7045 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, istituito con l'art. 50, quattordicesimo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di L. 500.000.000 sia in termine di competenza che di cassa a carico del cap. 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

All'onere complessivo di L. 2.190.100.000 di cui ai commi precedenti si fa fronte con quota della disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1982 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 4), al quale sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 8906	L.	500.000.000	500.000.000
Cap. 8905	»	100.000.000	100.000.000
Cap. 5877	»	90.100.000	90.100.000
Cap. 7045	»	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 5807	»	500.000.000	500.000.000
	L.	2.190.100.000	2.190.100.000
In diminuzione:			
Cap. 9700	L.	2.190.100.000	1.500.000.000
Cap. 6140 (Fondo di riserva di cassa)		—	690.100.000
	L.	2.190.100.000	2.190.100.000

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno riferimento nel bilancio pluriennale 1982-83 al 5° settore, 2° programma, progetto 2.2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 aprile 1982 (*atto n.* 547) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *maggio* 1982.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 27.

Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *dell'*8 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000, a titolo di contributo per la riattivazione della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco, a scopo turistico.

Il contributo di cui al comma precedente verrà erogato con atto della giunta regionale a favore del «Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e Valnerina».

Art. 2.
Norma finanziaria

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, sul cap. 7401 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato «Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco» (tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - categoria 03 - settore 19 - tipo 2.1.).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:

quanto a L. 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; numero d'ordine 1);

quanto a L. 100.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1982 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio; numero d'ordine 7).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Nel bilancio pluriennale la spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel 5° settore, 4° programma, progetto 1.4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 *aprile* 1982 (*atto n.* 545) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *maggio* 1982.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 28.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 5, concernente il ricorso al presidente della giunta regionale da parte dei trasgressori delle norme in materia di caccia e pesca.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *dell'*8 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 5, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 *aprile* 1982 (*atto n.* 548) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *maggio* 1982.

(3103)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822170)